



COMUNE DI TORANO CASTELLO

(PROVINCIA DI COSENZA)
www.comune.toranocastello.cs.it

Comune di
Torano Castello

Prot.N. 0006719 del 30/06/2022 - P
Cat. Cla. Uff. AMMINISTRAZIONE



ORDINANZA SINDACALE N. 469-470-471-472 DEL 30.06.2022

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO DOMICILIARE CAUTELARE. -

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATA, il punto 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020, ai sensi del quale *"I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza"* ;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19", in vigore dal 25 marzo 2022 che elimina alcune delle restrizioni anti COVID-19, a partire dal 31 marzo 2022 (quando decadrà lo Stato di emergenza) e regola il ritorno alla normalità per tappe come annunciato nella conferenza stampa Draghi-Speranza dopo il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022.;

DATO ATTO delle ordinanze in vigore del Presidente della Regione Calabria e dei D.P.C.M. per le misure di prevenzione da Covid-19, da intendersi tutti in questa sede integralmente riportati e trascritti;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10 gennaio 2022 e l'allegato 1;

VISTA la comunicazione dell'A.S.P. Cosenza – Dipartimento Prevenzione U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica prot. n. **06688** del 29.06.2022 – prot. n. 6698 del 30.06.2022 mediante la quale si comunicava di avviare la disposizione di **"Isolamento domiciliare cautelare"** per (Omissis).....;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

PRESO ATTO che nella medesima comunicazione prescrive per i motivi di cui sopra, la misura della quarantena obbligatoria **dal 27.06.2022 e fino all'esito negativo del test da trasmettere via mail all'Asp di riferimento e a questo Ente;**

CHE da tale comunicazione si evidenzia che la suddetta persona è posta in quarantena con vigilanza attiva sul territorio comunale;

RAVVISATA l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di*

esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”;

VISTE le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

VISTO il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

CHE (Omissis)..... sia sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria, presso la propria residenza **dal 27.06.2022 e fino all'esito negativo del test antigenico rapido eseguito presso gli Enti abilitati (secondo l'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10.01.2022) da trasmettere via mail all'Asp di riferimento e a questo Ente;**

DI NOTIFICARE la presente Ordinanza al soggetto destinatario del provvedimento e:

- **alla ASP Calabria – Provincia di Cosenza**
- **al Comando Stazione Carabinieri Torano Castello**

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente ordinanza al soggetto destinatario del presente provvedimento.
- che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Sede Municipale, 30.06.2022



IL SINDACO

Lucio Franco Raimondo